

N. 65608 R.G. dell'anno 2013



TRIBUNALE DI MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa - B

ORDINANZA

Il Giudice dott. Enrico Consolandi, letti gli atti della causa fra
ROBERTO CREPALDI (C.F. CRPRRT54T12F205Z),

ATTORE o RICORRENTE

e

OMM SRL

sciogliendo la riserva assunta all'udienza di oggi

OSSERVA

Si tratta della opposizione a un decreto ingiuntivo emesso perché la società OMM srl ritiene il Crepaldi obbligato a darle a mutuo la somma di euro 230.000 in forza di un riconoscimento del debito, tale da lei ritenuto, sul quale assunto ha ottenuto la ingiunzione provvisoriamente esecutiva. La medesima ingiunzione pare averle riconosciuto altra somma di euro 690.000 in forza di delibera sociale, ma di ciò oggi non si discute in quanto qui si tratta della sola sospensione della esecuzione della prima somma.

Vi è eccezione preliminare di competenza perché nello statuto era presente clausola arbitrale per tutte le controversie insorte fra soci o soci e società che avesse ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale.

Parte convenuta replica che il rapporto controverso non sarebbe sociale, ma un semplice mutuo, rectius promessa di mutuo, riconosciuta, almeno per la parte di cui qui si tratta in una missiva.

In realtà dalla stessa lettera, che parte convenuta ritiene un riconoscimento di debito, si legge che la vicenda trae origine nella volontà di Crepaldi di "pareggiare" il contributo economico degli altri due soci, che avevano conferito euro 230.000 a testa, formulando alcune ipotesi per arrivare a ciò, una delle quali era chiedere alla propria famiglia di contribuire. Altre ipotesi di "pareggio" erano tuttavia interne alla vita sociale e cioè la attribuzione di futuri utili esclusivamente ai due soci che avevano versato o la rinuncia ad emolumenti quale amministratore da parte del Crepaldi.

Ciò qualifica quanto avvenuto come relativo ai rapporti sociali, perché tutte le ipotesi hanno riflessi sul patrimonio sociale e non solo per il tempo della durata del mutuo, ma quale apporto alla società, per il suo finanziamento. Rinunciare agli utili o al compenso è infatti atto completamente diverso da quella "emptio temporis", o temporanea dazione di risorse finanziarie, revocabile a termine o "ad nutum", che è la causa tipica del mutuo.

A maggior ragione ciò vale per gli altri crediti azionati, di cui è controverso se si tratti delle stesse somme o di ulteriori somme: queste pattuizioni ulteriori sono comunque avvenute in assemblea e dunque non vi è dubbio che tanto per la sede, che per la qualità di soci dei tre – ai tempi per lo meno – che per l'oggetto, perché si trattava di far proseguire la società in un momento di difficoltà, si tratti di obbligazione nata nell'ambito del rapporto sociale.

La eccezione di competenza dunque da un lato porta la decisione sul merito al collegio, trattandosi di causa attinente la materia del Tribunale delle Imprese, dall'altro rende, in un giudizio



prognostico, quanto meno dubbia la possibilità che la ingiunzione divenga in fine esecutiva, per cui non pare il caso di confermarne la esecutività in questa sede.

A ciò si aggiunga, nel merito, che se diversa dal rapporto sociale dovesse intendersi la causa dell'obbligo, risiedente in un mutuo, come ipotizza la convenuta, si tratterebbe al più di promessa di mutuo, come tale non coercibile, atteso che il mutuo è contratto reale che si perfeziona con la consegna; la previsione poi di ipotesi alternative di "pareggio" esclude che si possa parlare di mutuo obbligatorio.

In realtà pare probabile che si sia trattato fra i soci di come coprire le necessità finanziarie della società e, avendo contribuito solo due dei tre soci, l'altro proponendosi solo di "pareggiare" senza mai provvedervi, i due abbiano deciso di passare il loro contributo a capitale, cosa per altro del tutto legittima visto il mancato apporto del terzo socio, che non sottoscrivendo ha definitivamente rinunciato al proposito solo enunciato di "pareggiare", forse per mancanza di possibilità economica. Se così è, però, si conferma la natura societaria della contesa e con ciò la presumibile fondatezza della eccezione di arbitrato.

ptm

Visto l'art. 649 cpc

sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 275232 del 8 luglio 2013 del Tribunale di Milano.

Si comunichi

Milano 5.11.2013

Il Giudice

Dott.Enrico Consolandi

